

## **Legislazioni**

### **Le nuove norme per giocare e divertirsi al bar**

La riforma prevede una nuova classificazione degli apparecchi per il gioco lecito, introducendo una nuova categoria di apparecchi.

La cui caratteristica principale è quella di consentire - a certe condizioni - vincite in denaro, mentre gli apparecchi che consentono vincite con premi diversi dal denaro o senza premi sono distinti in tre tipologie.

#### **A) apparecchi con premi di denaro (comma6)**

- si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica.
- le caratteristiche del gioco devono basarsi in maniera preponderante sull'abilità del giocatore e sull'elemento ludico, più che sull'elemento aleatorio: in altre parole, il risultato delle singole partite dovrà essere dovuto più all'abilità del giocatore che al caso o alla fortuna;
- il costo della singola partita non può superare i 50 centesimi di euro;
- la singola partita deve durare tra i 7 e i 13 secondi;
- le vincite non possono essere superiori a 50 euro;
- le vincite, computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 14.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
- gli apparecchi devono essere dotati di disposizioni che ne rendano immodificabili le caratteristiche di

funzionamento e ne impediscano l'accesso alla memoria;  
questa caratteristica viene garantita dall'Ente omologatore (accreditato dai Monopoli di Stato) che certificherà gli apparecchi prima che essi siano introdotti sul mercato.  
L'utilizzo di questi apparecchi è vietato ai minori di 18 anni.

#### **B) apparecchi con premi diversi dal denaro (comma7)**

##### **1. apparecchi elettrodomestici privi di monitor (comma7 lett.a)**

- si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica;
- il costo della singola partita non può superare l'euro;
- l'abilità del giocatore è prevalente su ogni altro elemento;
- i premi distribuiti direttamente ed immediatamente dopo la partita, sono piccola oggettistica non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie;
- il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.

##### **2. apparecchi che non distribuiscono premi (comma 7 lett.c)**

- sono basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore;
- il costo della singola partita non può superare 50 centesimi di euro;
- la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore;

Anche gli apparecchi di cui ai punti B)e C), prodotti o importati dal 1 gennaio 2003, devono essere dotati di dispositivi che ne rendano immodificabili le caratteristiche di funzionamento e ne impediscano l'accesso alla memoria.

Gli apparecchi descritti alla lettera A) (art.110 comma 6) ed alla lettera b2) possono essere installati esclusivamente presso gli esercizi dotati di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, vale a dire presso gli esercizi pubblici, gli alberghi, i circoli privati dotati di licenza di somministrazione, le sale giochi e le agenzie di scommesse. Tali apparecchi da gioco di altra natura e non possono essere installati all'esterno dei locali.

La nuova normativa prevede inoltre che nei pubblici esercizi e negli altri locali autorizzati non potranno essere installati più di un certo numero di apparecchi per ogni categoria; il numero massimo di apparecchi installabili di cui ai comma6 e 7 lett. B (gli apparecchi di cui alle lett. A) e C) sono stati esclusi dal contingentamento, per cui essi sono attualmente installabili in qualsiasi numero, a prescindere dalle dimensioni del locale) è stato stabilito

dal decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'Economia e dell'Interno del 27 ottobre 2003.  
Per alcuni pubblici esercizi i limiti sono i seguenti:

**1. Bar ed esercizi similari:** 1 apparecchio ogni 15mq., con massimo di due fino a 50mq elevabile di una unità ogni ulteriori 50mq ad un massimo di 4;

**2. Ristoranti ed esercizi similari:** 1 apparecchio ogni 30mq., con un massimo di 2 fino a 100mq elevabile di una unità ogni ulteriori 100mq fino ad un massimo di 4;

**Ricordiamo infine che bigliardi, flipper, calciobalilla e simili non rientrano nell'ambito di applicazioni dell'art.110 TULPS e quindi non sono soggetti a nullaosta.**

Gli apparecchi da gioco sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti con l'aliquota dell' 8% ed all'IVA. Gli imponibili forfetari medi, per gli apparecchi di cui all'art. 7 sono stabiliti dall'art. 39 del DL 269/03.

Ferme restando le sanzioni penali per il gioco d'azzardo, l'installazione o l'uso in luogo pubblico o in circoli privati di apparecchi per il gioco d'azzardo o comunque non conformi alle caratteristiche definiti dall'art.110 TULPS è punito con l'ammenda da 4000 a 40000 euro e con la confisca degli apparecchi. L'esercente che consente a i minorenni l'uso degli apparecchi che consentono vincite in denaro, di cui al comma 6 dell'art.110, sono punibili con l'ammenda da 500 a 1000 euro.

L'installazione e l'uso di apparecchi privi del nullaosta dell'Amministrazione dei Monopoli sono puniti con la sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro, a seconda della natura degli apparecchi, e l'eventuale confisca degli apparecchi.